



# CITTÀ DI POTENZA

N.116/2019 REGISTRO PROVVEDIMENTI SINDACALI

**PRESCRIZIONI PER INCONTRO DI CALCIO  
"AZ PICERNO-BARI " DEL 28/09/2019**

## IL SINDACO

### ACQUISITE

la nota di protocollo n.15725 del 24/09/2019, prodotta dalla Questura di Potenza, che ha chiesto di "valutare l'opportunità di disporre, dalle ore 19,00", in occasione dell'incontro di calcio "AZ PICERNO-BARI" del 28 settembre 2019, valevole per il Campionato Nazionale di Lega-Pro, girone C, con inizio alle ore 20,45, i divieti di seguito riportati:

*"il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche all'interno dello stadio e su Viale Marconi, via Viviani e via Nazario Sauro, nonché il divieto di vendita e somministrazione di bevande e altro in contenitori di vetro e/o altro materiale atto all'offesa", e la successiva nota di protocollo n. 15834 del 25 settembre 2019, prodotta dalla stessa Questura, che ha chiesto di valutare, in occasione del citato incontro di calcio, "l'opportunità di disporre che l'esercizio commerciale ubicato nelle adiacenze il giorno 28 settembre pv. assicurarsi lo sgombero da materiali dell'area antistante lo stesso dalle ore 19,00 e fino a cessate esigenze"*

### RITENUTO

opportuno, per particolari motivi di sicurezza e ordine pubblico, in occasione dell'incontro di calcio di sabato 28 settembre p.v., adottare i divieti e le prescrizioni proposti dalla Questura ;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1831, n. 773;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTA** la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii.

**VISTO** lo Statuto Comunale;

## ORDINA

per i motivi specificati in premessa,

**- è fatto divieto, in occasione dell'incontro di calcio "AZ PICERNO-BARI" , dalle ore 19,00 di sabato 28 settembre 2019 alle ore 00,30 del 29 settembre successivo , all'esercente che effettua la somministrazione temporanea all'interno dello stadio A.Viviani e agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande ubicati nell'area circostante lo stadio "A.Viviani" di seguito specificata: via N. Sauro, via A.Viviani, via G. Marconi di questa città, di somministrare, vendere, cedere o consegnare a qualsiasi titolo bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;**

**- è fatto divieto, in occasione dell'incontro di calcio "AZ PICERNO-BARI" , dalle ore 19,00 di sabato 28 settembre 2019 alle ore 00.30 del 29 settembre successivo , all'esercente che effettua la somministrazione temporanea all'interno dello stadio A.Viviani e agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande ubicati nell'area circostante lo stadio "Viviani" di seguito specificata: via N. Sauro, via A.Viviani, via G. Marconi di questa città, di somministrare, vendere, cedere o consegnare a qualsiasi titolo bevande e alimenti in contenitori in vetro o alluminio o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico.**

**- al titolare dell'esercizio di commercio al dettaglio di piante e fiori, con ingresso nell'area antistante lo stadio A.Viviani, generalizzato in calce al presente provvedimento, in occasione dell'incontro di calcio "AZ PICERNO-BARI", di provvedere allo sgombero totale dell'area antistante il predetto esercizio dalle ore 19,00 alle ore 24,00 di sabato 28 settembre 2019,**

**Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del c.p., fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore.**

**Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii. ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.**

#### **DISPONE**

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio.

Il presente provvedimento è trasmesso via P.E.C. alla QUESTURA di POTENZA e tramite posta interna alle UU.DD." ASSETTO DEL TERRITORIO-Ufficio Suap Attività Produttive", "POLIZIA LOCALE", all'URP e all'Ufficio STAMPA .

L'Ufficio URP è incaricato della pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente.

L'Ufficio STAMPA è incaricato di dare massima diffusione del presente provvedimento;

L'Ufficio Suap Attività Produttive è incaricato di notificare il presente provvedimento via p.e.c. all'esercente che effettua la somministrazione temporanea all'interno dello stadio A.Viviani di questa città

L'U.D. POLIZIA LOCALE, attesa l'urgenza e la necessità, è incaricata in via straordinaria, della consegna del presente provvedimento in formato cartaceo :

- **AGLI ESERCENTI L'ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE**, interessati dal presente provvedimento per ubicazione dell'esercizio.
- **AL SIG. RUGGIERI ROCCO**, nato a Potenza il 2/03/1969 ed ivi residente alla c.da Costa Della Gaveta, 31, nella qualità di titolare dell'esercizio di commercio al dettaglio di vicinato con ingresso nell'area antistante lo stadio A.Viviani.

Agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

*Dalla Residenza Municipale, 25 settembre 2019*

*Pratica istruita dalla P.O. Att.Produttive  
dott.ssa Maria Teresa Laraià*

**IL SINDACO  
(MARIO GUARENTE)**